

Firenze, 3-4-2008

PROCURA REGIONALE
PER LA TOSCANA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

00100 ROMA

Prof. N. 21817 SEGR. AMM. VA

Fax 06/46.54.94.28

Oggetto: Procedimento V2008/627/CRE

Si trasmette, in allegato, copia del provvedimento con cui il magistrato istruttore in data 02/07/2008 ha disposto l'archiviazione del procedimento indicato in oggetto.

Daniela De Vico Funzionario di Segreteria

Domela Delia



CORTE DEI CONTI PROCURA REGIONALE PER LA TOSCANA

N. 81816 IL Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento n. 2008\627;

Visti gli articoli 52 e 74del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; 2 e 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni nella Legge 14 gennaio 1994, n. 19; 26 R.D.13 agosto 1933, n. 1038;

Vista la nota n. 47463 del 30.5.2008 con cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Ufficio Legislativo- del Ministero dell' Interno ha fornito risposta al quesiti posti da questa Procura con provvedimento istruttorio n. 80128 del 22.4.2008;

Rilevato, in sintesi, che dalla nota suddetta il Dipartimento predetto non ritiene applicabile all'organizzazione dei Vigili del Fuoco il divieto previsto dall' art. 1, comma 419, della legge n. 296\2006 in quanto la struttura in questione si avvale da sempre sia di personale di ruolo sia di personale volontario specificamente disciplinato da norme risalenti al 1961 e da ultimo confermate e ribadite dal D. Lvo 139\2006;

Rilevato che, in effetti, la normativa sul lavoro volontario nel Corpo dei Vigili del Fuoco risponde all' esigenza di ricorrere a personale motivato da senso civico e qualificato al momento dell' emergenza, o quando i costi di una struttura permanente non sarebbero giustificati dalla temporanea esigenza di tutela e protezione territoriale, evidenziando perciò esigenze strutturalmente e funzionalmente diverse da quelle soddisfatte con le forme di lavoro "precario" nell' amministrazione, che di norma coprono posti vacanti in organico. Infatti, l' art. 4 del D. Lvo n. 139\2006, concernente il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' art. 11 della l. 29 luglio 2003. n. 229" prevede i "distaccamenti volontari" come parte integrante dell' organizzazione dei Vigili del fuoco che appare perciò costituita sia da personale di ruolo, con rapporto d' impiego pubblico e relativo status di dipendente pubblico, che da personale volontario (non di ruolo) che versa in semplice rapporto di servizio con l' Amministrazione senza assumere alcun rapporto di pubblico impiego. Altrimenti detto i predetti distaccamenti volontari sono strutture facenti parte dell' ordinaria (o istituzionale) organizzazione del Corpo in questione < cui è assegnato Il personale reclutato al sensi dell' art. 9> (cfr. art. 4, comma 2, del D.Lvo n. 139\2006). ossia spersonale volontario, richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località> (cfr. art. 9, comma 1, del D. Lvo n. 139 cit.). Detto personale volontario, peraltro, può risultare già titolare di altro rapporto di lavoro, sia pubblico che privato, c in caso di loro richiamo ai compiti di istituto del Corpo dei Vigili del Fuoco <i dator! di lavoro...hanno l' obbligo della conservazione del posto di lavoro>. Da tale disposizione, quindi, si desume con chiarczza

Cy

che il "volontario" non appartiene propriamente alla categoria dei "precari" — potendo, anzi, essere già un dipendente con rapporto a tempo indeterminato — e nel caso abbia già un rapporto di pubblico impiego con altra amministrazione statale o pubblica la medesima legge lo autorizza a svolgere un rapporto (non di lavoro ma) di volontariato con peculiari connotati che altrimenti risulterebbe incompatibile in virtù delle norme valevoli per il pubblico impiego. Quindi l' organico del Corpo dei Vigili del Fuoco prevede una riserva di "posti" (di intendersi evidentemente non di ruolo" ma comunque normativamente previsti) in favore del personale volontario (45% in presenza di alouni parametri come risulta dalla nota n. 47463 del 30.5.2008 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco — Ufficio Legislativo- del Ministero dell' Interno già citata);

Rilevato pertanto che l' art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, laddove prevede, con norma specifica, la possibilità di stabilizzazione del personale volontario dei Vigili del Fuoco,- in aggiunta a quello operante presso le pubbliche amministrazioni - è da intendersi quale norma che consente la stabilizzazione del personale in questione qualora il medesimo abbia interesso a transitare nei ruoli (nei limiti della loro scopertura) del Corpo in argomento, senza che detta possibilità, tuttavia, rappresenti un cogente dovere dell' Amministrazione e senza che incida, abrogandola implicitamente, sulla normativa che consente tuttora il ricorso a tale forma di rapporto;

Rilevato, pertanto, che il divieto di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario previsto dall' art. 1, comma 419 della legge n. 296 del 2006 non si riferisce alla possibilità di ricorso al personale volontario in

argomento che, per le motivazioni sopra sinteticamente esposte, risulta invece esplicitamente consentito dalla normativa vecchia e nuova;

Rilevato, inoltre, che nella fattispecie all' esame, la complessità della normativa legittimerebbe il ricorso all' errore scusabile da parte del presunto responsabile il quale, quindi, non avrebbe realizzato una condotta connotata da colpa grave necessaria per l' imputazione dell' illecito crariale

Dispone

L' archiviazione del procedimento indicato in epigrafe allo stato degli atti, salva ed impregiudicata la possibilità di riaprirlo al sopraggiungere di fatti nuovi.

Manda alla segreteria gli adempimenti di rito, e in particolare la trasmissione del presente atto al Ministero dell' Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco –, attesa la rilevanza della questione e la sua valenza sul territorio nazionale

Firenze, 2 luglio 2008

IL Pubblico Ministero (Dr. Paolo Crea)

Regulario e Regionale dota Chudio GALTIERI